

Appendice integrativa – Norma di certificazione: REGOLAMENTO EMAS

Edizione: Marzo 2023

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ

1.1

Nella presente appendice sono definite le procedure supplementari e/o sostitutive, applicate da RINA, per il rilascio della convalida della Dichiarazione Ambientale, rispetto a quanto già definito nel Regolamento per la certificazione di sistemi di gestione RC/C 40. Quanto indicato nel Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione come "Certificazione" e non espressamente richiamato nella presente Appendice, deve intendersi come "Convalida della Dichiarazione Ambientale" nella lettura integrata del Regolamento e della presente Appendice Integrativa.

Quanto riportato vale esclusivamente per la convalida della Dichiarazione Ambientale effettuate sul territorio italiano; per convalide al di fuori del territorio italiano, RINA, previa verifica della sussistenza delle condizioni ai sensi degli articoli 22 e 27 del Regolamento EMAS, valuterà a suo giudizio se erogare il servizio.

1.2

RINA rilascia la convalida della Dichiarazione Ambientale ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione Ambientale e la cui Dichiarazione Ambientale siano stati riconosciuti conformi a tutti i requisiti previsti da:

REGOLAMENTO EMAS

"REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle Organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) che abroga il Regolamento CE n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE" modificato dal REGOLAMENTO (CE) N. 1505/2017 e dal REGOLAMENTO (UE) 2026/2018.

Inoltre, poiché RINA effettua la valutazione di conformità del Sistema di Gestione Ambientale in accordo alla ISO 14001:2015, può essere rilasciato, a richiesta, il relativo certificato di conformità. Per tali casi deve essere presa in considerazione anche l'Appendice integrativa – Norma di certificazione: ISO14001.

1.4

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40, la più piccola entità da considerare corrisponde ad un sito così come definito dall'Art. 2 punto 22 del Reg. EMAS.

Inoltre, nel momento in cui non sia facilmente determinabile il sito o l'entità inferiore da registrare, l'Organizzazione stessa ed il RINA, di comune accordo, potranno consultare l'Organismo Competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera. (Per l'Italia: Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione EMAS Italia).

1.7

La terminologia usata nella presente Appendice è quella riportata nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020 e nel Regolamento EMAS.

CAPITOLO 2 - NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CONVALIDA

2.1

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40, per ottenere la convalida da parte di RINA, un Sistema di Gestione Ambientale deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti del Regolamento EMAS e quelli aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accredimento (Esempio: Raccomandazioni e Decisioni della Commissione, Lettere circolari del Comitato Ecolabel Ecoaudit, Procedure per la Registrazione delle Organizzazioni emesse dal Comitato EMAS Italia, Documenti Settoriali di Riferimento).

CAPITOLO 3 - CONVALIDA INIZIALE

3.1

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione RC/C 40, unitamente alla richiesta di certificazione o successivamente alla stessa, l'Organizzazione dovrà rendere disponibile a RINA:

- l'elenco delle autorizzazioni di natura ambientale in possesso dell'Organizzazione
- l'elenco degli adempimenti ambientali applicabili all'Organizzazione compilando il modulo "Elenco autorizzazioni ed adempimenti ambientali" (allegato all'offerta) o fornendo documentazione equivalente
- la relazione conclusiva dell'analisi ambientale del sito/i comprensiva del lay-out del sito/i elaborata ai sensi dell'allegato I del Regolamento EMAS
- la bozza della Dichiarazione Ambientale.

La documentazione di cui sopra è valutata dal RINA per conformità alla norma di riferimento ed ai requisiti del presente Regolamento.

3.3

Il contratto stipulato tra RINA e l'Organizzazione comprende anche il rilascio della convalida della Dichiarazione Ambientale ed i successivi aggiornamenti.

3.6

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti da parte dell'apposito Comitato Tecnico di RINA, la Dichiarazione Ambientale è convalidata elettronicamente da RINA.

La Dichiarazione Ambientale convalidata avrà la validità di tre anni subordinata, comunque, all'esito positivo degli audit periodici di cui al capitolo 6.

Per il dettaglio sulla gestione e validità delle Dichiarazioni Ambientali convalidate da RINA si veda il successivo capitolo 7.

3.7

Qualora l'Organizzazione sia in possesso di certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001:2015 in corso di validità, rilasciata dal RINA sulla base del proprio Regolamento, l'Organizzazione stessa può richiedere la Convalida della Dichiarazione Ambientale sulla base di quanto riportato nei capitoli 3 e 6 della presente Appendice integrativa e nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione RC/C 40.

CAPITOLO 4 - MANTENIMENTO DELLA CONVALIDA

4.2

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, l'Organizzazione deve mantenere registrazioni relative a:

- aspetti/impatti ambientali
- Incidenti/emergenze ambientali occorsi nel sito/i e di altri eventi che potenzialmente avrebbero potuto avere effetti negativi sull'ambiente
- eventuali reclami relativamente agli impatti ambientali da essa prodotti
- eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali proposte al controllo ambientale

e deve renderle disponibile a RINA unitamente alle relative azioni correttive intraprese durante gli audit periodici.

L'Organizzazione deve tenere informato RINA circa la presenza di eventuali osservazioni/segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo ambientale o situazioni di non conformità legislativa per tutte le attività svolte dall'Organizzazione indipendentemente dal campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale.

4.3

RINA effettua audit periodici sul Sistema di Gestione Ambientale con contestuale convalida degli aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale al fine di valutare il mantenimento della conformità ai requisiti del Regolamento EMAS.

In ogni caso la data del primo audit di sorveglianza, successivo alla convalida iniziale dovrà essere fissata entro dodici mesi dalla data di prima convalida.

4.5

La convalida dell'aggiornamento della Dichiarazione Ambientale è confermata, a seguito dell'esito positivo dell'attività di sorveglianza.

4.7

Le Organizzazioni di piccole dimensioni, così come definite all'Art. 2 punto 28 del Regolamento EMAS, possono richiedere deroghe ai sensi dell'art. 7 del Regolamento EMAS relativamente alla frequenza degli audit di sorveglianza e rinnovo.

RINA, in qualità di verificatore accreditato, verificherà il soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 7 durante il primo audit di rinnovo riportandone l'esito direttamente sul rapporto di audit. Qualora l'Organizzazione voglia usufruire delle deroghe previste dall'art.7 prima del rinnovo della convalida potrà richiedere a RINA di anticiparne l'effettuazione.

L'Organizzazione, ai fini di poter ottenere il prolungamento della frequenza triennale delle verifiche di convalida, dovrà anche farne richiesta al Comitato per l'Ecolabel ed Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, compilando l'apposita voce presente nell'allegato VI del Reg. CE 1221/09.

Quindi, anche nel caso in cui RINA attesti durante l'audit presso l'Organizzazione il soddisfacimento delle condizioni di cui alle lett. a), b), c) del suddetto art. 7, per poter ottenere le deroghe previste da tale articolo, l'Organizzazione dovrà ottenere il parere favorevole del Comitato per l'Ecolabel ed Ecoaudit.

Solo dopo l'ottenimento del parere favorevole, RINA modificherà di conseguenza il programma triennale degli audit di convalida.

CAPITOLO 5 - RICERTIFICAZIONE

5.2

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, l'audit di rinnovo della convalida della Dichiarazione Ambientale ha come scopo quello di:

- confermare il mantenimento continuato della conformità e dell'efficacia del Sistema di Gestione
- convalidare il documento di Dichiarazione Ambientale rinnovata

5.3

L'audit di rinnovo si deve concludere positivamente in tempo utile per permettere l'approvazione da parte di RINA della proposta di rinnovo e la conseguente convalida della Dichiarazione Ambientale entro la suddetta data (almeno un mese prima della data di scadenza della convalida).

Qualora un'Organizzazione non ottemperi alle tempistiche suddette e quindi non ottenga la convalida della Dichiarazione Ambientale entro i termini di scadenza della stessa, la relativa convalida deve generalmente ritenersi scaduta a partire dal giorno successivo alla data di scadenza stessa, salvo diverse disposizioni al riguardo definite o concordate con l'Organismo di Accredimento e/o con l'Organismo competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Sez. EMAS Italia).

L'Organizzazione che, dopo la data di scadenza della convalida, intenda nuovamente aderire al Regolamento EMAS, deve presentare una nuova domanda seguendo, di regola, l'intero iter previsto per la convalida iniziale.

CAPITOLO 6 – ESECUZIONE AUDIT

6.1.4

Per ogni audit è preparato un rapporto scritto, nel quale sono indicate anche le osservazioni sul documento di Dichiarazione Ambientale.

6.1.6

In mancanza di autorizzazioni, o di documenti equivalenti, in campo ambientale, il processo di convalida è sospeso salvo casi particolari rientranti nelle Posizioni ufficiali del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit, disponibili sul relativo sito web.

In presenza di rilievi, accertati nel corso degli audit, legati al mancato rispetto di requisiti legislativi cogenti in campo ambientale il processo di convalida, salvo casi particolari, è sospeso fino a quando l'Organizzazione non dimostri il rispetto di tali requisiti.

Ove un'organizzazione registrata preveda di attuare modifiche sostanziali, dovrà effettuare un'analisi ambientale di tali modifiche e dei relativi aspetti e impatti ambientali.

In seguito all'analisi ambientale delle modifiche, l'organizzazione dovrà:

- aggiornare l'analisi ambientale iniziale
- modificare la propria politica ambientale, il programma ambientale e il sistema di gestione ambientale
- rivedere e aggiornare di conseguenza l'intera dichiarazione ambientale.

Tutti i documenti modificati e aggiornati dovranno essere inviati in tempo utile a RINA affinché la verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale siano concluse entro sei mesi.

6.2 AUDIT INIZIALE DI CERTIFICAZIONE/CONVALIDA

6.2.1 – Stage 1

Durante l'audit stage1 "on-site" è verificato quantomeno:

- che la documentazione del Sistema di Gestione Ambientale (ai sensi dell'allegato II del Regolamento EMAS) e la Dichiarazione Ambientale coprano tutti i requisiti del Regolamento EMAS
- che sia stato effettuato almeno un ciclo di audit completo, ai sensi dell'allegato III del Regolamento EMAS, esteso a tutti i siti ed il relativo riesame della direzione di cui all'allegato II parte A del Regolamento EMAS
- che l'Organizzazione abbia documentato la valutazione degli aspetti ambientali significativi e l'affidabilità di tale valutazione in relazione alla tipologia dell'Organizzazione
- l'attendibilità dei dati e delle informazioni inclusi nella Dichiarazione Ambientale e l'adeguata trattazione nella medesima di tutti i problemi ambientali rilevanti inerenti l'Organizzazione
- che l'Organizzazione disponga di tutte le necessarie autorizzazioni di natura ambientale, relative alle sue attività, in corso di validità
- che l'Organizzazione risulti conforme agli adempimenti necessari per svolgere la propria attività oltre che agli adempimenti richiesti dalla legislazione ambientale ad essa applicabile.

6.2.2 – Stage 2

L'audit stage 2 presso l'Organizzazione è effettuato al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del Sistema di Gestione e l'ottemperanza a tutte le disposizioni del Regolamento EMAS.

L'audit di stage 2 consiste anche nella verifica della presa in carico delle osservazioni emerse sul documento di Dichiarazione Ambientale

6.3 AUDIT DI SORVEGLIANZA

6.3.2

Durante gli audit di sorveglianza sarà preso in considerazione anche l'aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale

6.4 AUDIT DI RICERTIFICAZIONE

6.4.1

L'audit di rinnovo della convalida della Dichiarazione Ambientale ha come scopo anche quello di convalidare il documento di Dichiarazione Ambientale rinnovata.

CAPITOLO 7 - GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI CONVALIDATE

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, a seguito dell'avvenuta convalida dei dati della Dichiarazione Ambientale od Aggiornamento da parte del Comitato RINA, l'Organizzazione invia a RINA il file della stessa nella versione definitiva (possibilmente in formato pdf).

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti da parte dell'apposito Comitato Tecnico di RINA, la Dichiarazione Ambientale è emessa da RINA con firma e data di convalida ed ogni sua pagina è identificata con apposito timbro elettronico.

La convalida dei dati della Dichiarazione Ambientale da parte di RINA può essere effettuata solo se i dati in essa contenuti non sono più vecchi di 6 mesi.

La Dichiarazione Ambientale convalidata elettronicamente da RINA, unitamente al programma triennale di audit ed all'Allegato VII, è resa disponibile all'Organizzazione sulla "Member Area" del sito web RINA (www.rina.org)

7.2

A seguito della convalida della Dichiarazione Ambientale da parte del RINA, sarà cura dell'Organizzazione richiedere direttamente la sua Registrazione all'Organismo Competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato Ecolabel-Ecoaudit - Sez. EMAS Italia), come previsto dal Regolamento EMAS e dalla Procedura per la Registrazione delle Organizzazioni.

7.3

La validità della convalida della Dichiarazione Ambientale è subordinata al risultato dei successivi audit di sorveglianza nell'arco del periodo di validità.

A buon esito nei tempi stabiliti di ciascun audit di rinnovo, come riportato al precedente capitolo 6, è rinnovata la relativa Dichiarazione Ambientale.

La validità della convalida della Dichiarazione Ambientale può essere sospesa, revocata o rinunciata in accordo a quanto previsto nei capitoli 11 e 12.

RINA pubblica e mantiene aggiornati direttamente sul proprio sito web www.rina.org:

- l'elenco delle Organizzazioni con la Dichiarazione Ambientale convalidata
- lo stato di validità della Dichiarazioni Ambientali convalidate indicando per ciascuna lo stato valido, sospeso o non valido.

Su richiesta RINA fornisce informazioni sulle cause che hanno reso non valida la Dichiarazione Ambientale.

CAPITOLO 8 - MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 e quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE"

CAPITOLO 9 - PARTICOLARITA' PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO

9.1

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, qualora un'Organizzazione operi su più siti permanenti potrà considerare l'eventualità di convalidare ciascun sito come Organizzazione autonoma oppure richiedere la convalida complessiva di tutti i siti come un'unica Organizzazione.

Nel caso l'Organizzazione richiedente la convalida operi in più siti, e sia richiesta un'unica convalida, in fase di prima convalida tutti i siti devono essere sottoposti ad audit.

A seguito dell'avvenuta convalida, le attività di audit di sorveglianza possono essere espletate per campionamento dei siti sottoposti ad audit, purché ciascun sito sia verificato almeno una volta nell'arco dei 36 mesi e siano rispettate le condizioni indicate nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

Prima dell'audit iniziale da parte di RINA, l'Organizzazione deve aver effettuato un audit interno, ai sensi dell'allegato III del regolamento EMAS, ad ogni sito e deve aver verificato la conformità del suo sistema di gestione al Regolamento EMAS.

Qualora invece, l'Organizzazione richieda la convalida relativamente ad un numero di siti inferiore al totale (o di una loro particolare combinazione) dovrà motivare tale decisione nella Dichiarazione Ambientale, nonché chiarire e giustificare, le proprie intenzioni relative ai siti non ancora registrati. RINA si riserva di valutare tale possibilità caso per caso.

9.2

In deroga alla regola generale è possibile utilizzare un metodo a campione per la verifica di organizzazioni con più siti a condizione che siano sottoposti ad audit, in un ciclo di 36 mesi, una serie di siti rappresentativi delle attività dell'organizzazione e che possa essere effettuata da RINA una valutazione affidabile ed attendibile delle prestazioni ambientali dell'organizzazione richiedente.

L'organizzazione che rientra nei settori economici indicati nella Decisione (UE) 2017/2285 della Commissione del 06/012/2017 per i quali è consentito l'utilizzo del metodo a campione, può richiederne l'applicazione a RINA che ne valuta l'applicabilità in funzione delle specifiche condizioni indicate nella medesima Decisione (UE) 2017/2285 della Commissione del 06/012/2017.

CAPITOLO 10 - TRASFERIMENTO DELLA CONVALIDA DA ALTRO VERIFICATORE AMBIENTALE ACCREDITATO

10.1

Qualora un'Organizzazione con una convalida EMAS in corso di validità rilasciata da un altro Verificatore Accreditato, voglia trasferire la propria convalida a RINA, deve inviare a RINA il "Questionario Informativo" di cui al capitolo 3.

RINA emette l'offerta economica per il trasferimento della convalida, verificato che:

- la convalida sia in corso di validità
- la convalida non sia sospesa
- il Verificatore Accreditato che ha rilasciato la convalida non sia sospeso
- le attività oggetto di convalida rientrino nel campo di accreditamento di RINA
- l'Organizzazione abbia motivato la richiesta del trasferimento

Successivamente l'organizzazione, in caso di accettazione dell'offerta economica, deve inviare a RINA la "Richiesta di convalida" allegando i seguenti documenti:

- copia della Dichiarazione Ambientale convalidata dal precedente Verificatore Accreditato
- Ultimo Allegato VII del Regolamento EMAS firmato dal precedente Verificatore Accreditato
- copia del rapporto di audit iniziale o dell'ultimo rapporto di audit di rinnovo e dei rapporti di audit di sorveglianza relativi a tutte le successive sorveglianze
- evidenza delle azioni correttive intraprese al fine di risolvere le non conformità rilevate durante gli audit precedenti o evidenza della verifica della loro messa in atto ed efficacia e da parte dell'organismo che aveva emesso il certificato
- tipologia e date dei prossimi audit programmati dal Verificatore Accreditato precedente
- elenco degli eventuali reclami ricevuti e relative azioni intraprese
- motivazioni della richiesta di trasferimento della certificazione
- eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte

La verifica della documentazione di cui sopra include normalmente una visita all'Organizzazione che ha richiesto il trasferimento della convalida.

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata, la convalida viene trasferita mantenendo la scadenza già stabilita dal Verificatore Accreditato che ha convalidato la precedente Dichiarazione Ambientale.

In generale per l'effettuazione degli audit di sorveglianza e di rinnovo della convalida è mantenuta la programmazione già stabilita dal Verificatore Accreditato che ha emesso la precedente convalida.

Nel caso in cui i presupposti per il trasferimento non siano soddisfatti, la procedura di trasferimento non potrà essere applicata; l'Organizzazione che intende proseguire con l'iter di convalida verrà valutata applicando i criteri di cui al Capitolo 3 "Convalida Iniziale".

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata e previa convalida da parte dell'apposito Comitato di RINA, la convalida della Dichiarazione Ambientale dell'Organizzazione viene presa in carico da RINA.

CAPITOLO 11 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CONVALIDA

11.1

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, la sospensione è notificata per iscritto (PEC o metodo equivalente), ed inviata per conoscenza all'Organismo competente del Paese in cui

l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Sez. EMAS Italia) per le deliberazioni di sua competenza.

11.3

L'avvenuta revoca della convalida è notificata per iscritto (PEC o metodo equivalente), ed inviata per conoscenza all'Organismo competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Sez. EMAS Italia) per le deliberazioni di sua competenza.

CAPITOLO 12 - RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

CAPITOLO 13 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 e quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE"